

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 81  
a iniziativa del Consigliere Marinelli

## DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta ad apportare alcune modifiche alle vigenti leggi regionali, per assicurarne la rispondenza a sopravvenute esigenze e per adeguarle alla normativa statale.

La presente proposta, in primo luogo, introduce nella legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) una disposizione finalizzata a consentire il pieno esercizio del mandato ai Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali anche attraverso specifiche forme e modalità di assistenza personale. La formulazione attuale, contenuta nel comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 23/1995, relativo al rimborso spese, infatti, non prevede tale possibilità.

La presente proposta, in secondo luogo, elimina il riferimento al reddito simulato contenuto nell'articolo 18 e nell'articolo 20-quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), come modificati dalla legge regionale 15 luglio 2021, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"). Le due disposizioni, in particolare, stabiliscono, per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nella relativa anagrafe, che intendono rientrare in Italia e chiedono di beneficiare di alloggi di edilizia agevolata o sovvenzionata, la possibilità di attestare il reddito attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) simulato, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Ciò non è consentito in quanto la determinazione e l'applicazione dell'ISEE, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché la definizione della compartecipazione al costo delle medesime, rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sono, quindi, riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

La presente proposta contiene, poi, modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), come modificate dalla legge regionale 1 luglio 2021, n. 14 (Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22). Secondo il Ministero della Cultura, infatti, è necessario introdurre precisazioni concernenti il rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Secondo il medesimo Ministero, inoltre, gli interventi di rigenerazione urbana previsti nella legge regionale risulterebbero collocati al di fuori del necessario quadro normativo di riferimento costituito dalle previsioni del piano paesaggistico regionale. Nelle

Marche tale piano non è ad oggi approvato, nonostante la procedura sia stata avviata nel 2011, anche in relazione al fatto che, ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004, l'elaborazione dello stesso deve essere effettuata congiuntamente tra Ministero e Regioni, limitatamente ad alcuni beni paesaggistici. La questione relativa alle disposizioni del piano paesaggistico si è riproposta in più occasioni e per diverse Regioni in sede di esame delle leggi regionali e si colloca nel contesto più generale dei rapporti tra Stato e Regione in materia di ambiente e di beni culturali.

La presente proposta introduce anche una modifica all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili), al fine di chiarire che la disposizione, pur facendo riferimento solo all'iniziativa di uno o più enti locali, non intende in alcun modo escludere, per altri soggetti, la possibilità di costituire una comunità energetica rinnovabile.

Interviene, inoltre, sull'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) per escludere l'annotazione nel registro delle imprese della Camera di commercio dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Infatti, nonostante un'identica disposizione sia stata inserita nella legge di un'altra Regione, il Ministero della Giustizia ha rilevato che la disciplina del registro delle imprese rientra nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto pienamente riconducibile all'ordinamento civile. Per raccogliere una richiesta di precisazione da parte del Ministero della Cultura, aggiunge, poi, all'articolo 21, nella parte relativa alle lavorazioni di diagnostica e restauro dei beni culturali, l'espressa previsione del rispetto del decreto legislativo 42/2004.

La proposta di legge modifica, altresì, alcune disposizioni della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche). Anche in questo caso il Ministero della Cultura ha richiesto l'inserimento di disposizioni che prevedono espressamente l'obbligo di sentire gli uffici dello stesso Ministero riguardo ai regolamenti attuativi della legge regionale, all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il rispetto delle previsioni del piano paesaggistico riguardo alla pianificazione territoriale nel settore commerciale e allo sviluppo della rete distributiva.

La proposta stabilisce, infine, una proroga del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network). Tale comma ha previsto, per gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, il termine del 30 novembre 2021, per adeguarsi all'obbligo delle distanze da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati o da altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani individuati dai Comuni. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 3/2017, e precisamente il 12 settembre 2017, è stata sottoscritta in Conferenza Unificata un'intesa finalizzata a ridurre l'offerta "attraverso una sensibile contrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi in un'ottica di contrasto al gioco d'azzardo patologico". La medesima intesa ha affidato, tra l'altro, a Regioni ed enti locali il compito di adottare "criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti", relativi ai "punti vendita con attività di gioco prevalente" avrebbero dovuto consentire "un'equilibrata distribuzione nel territorio, per evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta sia totalmente assente o eccessivamente concentrata". L'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96, poi, ha assegnato al Governo il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici, in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario e, comunque, tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate. E' successivamente intervenuta l'emergenza sanitaria da Covid-19, con la connessa crisi economica. In relazione a tali elementi, si rende opportuno prorogare al 30 novembre 2024 il termine per l'adeguamento.

La proposta contiene, infine, la disposizione concernente l'invarianza finanziaria.

